

DELIBERA N. 410/24/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI [REDACTED], PER
LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87
CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)
CONT. 18/24/DSDI – PROC. 55 /BL**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 ottobre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione*

nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, di seguito anche “Decreto sul commercio elettronico”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale di evidenziato che *“in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali”* e la lettera h) in cui si afferma che *“la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche *“decreto dignità”*);

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di*

comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000";*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale";*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *"Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96";*

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" e successive modifiche e integrazioni;*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori";*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “Linee Guida Regolamento Sanzioni”);

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. nn. 239679 del 02 agosto 2022, 242456, 292416, 242896, 242898 del 9 agosto 2022, prot. 241726 e 246548 del 22 agosto 2022, prot. n. 253215 del 2 settembre 2022, prot. 303212 del 21 ottobre 2022 e prot. n. 115891 del 2 maggio 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*Twitch*”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*YouTube*”;

VISTA, altresì, la relazione della Guardia di Finanza pervenuta in Autorità in data 20 febbraio 2023 (ns. prot. n. 46310), nella quale si dà conto di presunte violazioni del predetto articolo 9 del Decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “*Twitch*” da parte di vari *content creator*;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “*YouTube*”;

VISTA la relazione (prot. n. 0083138 del 24 marzo 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti e, in particolare, l’all. 2 relativo ai rilievi effettuati sul canale denominato “*Mistercikotv*” (url: <https://www.youtube.com/@mistercikotv5203/videos>) sulla piattaforma *YouTube*;

VISTA la delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante *“Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 5/23/DSDI – proc. 21/FDG”*;

VISTA le informazioni trasmesse dalla Società Google Ireland Limited in risposta alla richiesta dell’Autorità del 29 giugno 2023 (prot. n. 173858) avente ad oggetto la titolarità dei canali oggetto del relativo procedimento e i relativi ricavi, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, all’account YouTube *“Mistercikov”*;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 2 e 3 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video *“Twitch”*;

VISTA la relazione (prot. n. 120316 del 5 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni e, per quanto qui d’interesse, del canale denominato *“Misterciko”* ([url: https://www.twitch.tv/misterciko](https://www.twitch.tv/misterciko)) sulla piattaforma *Twitch*;

VISTA la delibera n. 318/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante *“Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Twitch Interactive Germany GmbH per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 6/23/DSDI- proc. 22/FDG”*;

VISTA le informazioni trasmesse dalla Società Twitch in risposta alla richiesta dell’8 settembre 2023 (prot. n. 227120) avente ad oggetto la titolarità dei canali oggetto del relativo procedimento e i correlativi ricavi, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, all’account Twitch *“Misterciko”* dalle quali emerge la presenza di un rapporto contrattuale con il *content creator* del predetto canale e di ricavi pari a quasi 10.000,00 euro;

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali è stato chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare presso le piattaforme online *“Instagram”*, *“Facebook”*, *“YouTube”*, *“Twitch”*, *“X”* e *“TikTok”*, i soggetti titolari degli account/canali (cd. content creators) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità;

VISTA la nota (prot. 1603) del 3 gennaio 2024, successivamente integrata in data 22 marzo (prot. n. 87420), con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli

elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che il canale YouTube “*Mistercikotv*” (url: <https://www.youtube.com/@mistercikotv5203/videos>) e un account Twitch “*Misterciko*” (url: <https://www.twitch.tv/misterciko>) risultano essere gestiti dal sig. **Ciro Mighiaccio**, con residenza in via Piternis n. 86, 03044 - Cervaro (FR).

VISTO l’atto di contestazione n. 18/24/DSDI del 28 marzo 2024, recante “*Contestazione a **Ciro Mighiaccio** per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87*”, notificato in data 6 maggio 2024, per il tramite del Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria della Guardia di Finanza, come comunicato in data 20 maggio 2024 (prot. n. 136455);

VISTA l’istanza di accesso agli atti presentata in data 3 giugno 2024 (Prot. n. 153028), riscontrata in data 5 giugno 2024 (prot. n. 156654);

VISTA la nota del 26 giugno 2024 (proc. n. 177632) con la quale l’ufficio competente ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria della Guardia di Finanza approfondimenti circa l’effettiva situazione patrimoniale di vari soggetti, tra cui **sig. **Ciro Mighiaccio****, riscontrata con nota del 4 luglio 2024 (prot. n. 185464);

VISTE le memorie difensive presentate in data 11 luglio 2024 (prot. n. 192053);

VISTA la richiesta dell’Autorità afferente le informazioni concernenti il valore della pubblicità effettuata dalla parte presso i propri canali YouTube e Twitch del 21 giugno 2024 (prot. n. 173862), riscontrata dalla stessa in data 8 luglio 2024 (prot. n. 187665);

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168);

VISTA la richiesta di approfondimenti formulata, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento sanzioni, dal Consiglio nella riunione del 9 ottobre 2024, in ragione della quale è stata determinata la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento;

VISTO il parere del Servizio giuridico reso in data 22 ottobre 2024 prot. n. 277005 in riscontro alla predetta richiesta di approfondimenti del Consiglio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creator attraverso svariate piattaforme per la condivisione di video, tra le quali “Twitch” e “YouTube”.

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulle sopra richiamate piattaforme di condivisione video, sono stati avviati due procedimenti sanzionatori per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite un elevatissimo numero di video diffusi sui canali presenti su ciascuna delle due. I predetti procedimenti si sono conclusi il 5 dicembre 2023, nei confronti della società Twitch, con l’adozione della delibera n. 318/23/CONS e nei confronti della società Google Ireland Limited, con l’adozione della delibera n. 317/23/CONS .

Per quanto qui di interesse, in data 20 febbraio 2023 (prot.n. 46310), è pervenuta una relazione dal Nucleo Speciale della Guardia di finanza nella quale si dava conto delle presunte violazioni del predetto art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso le piattaforme “Youtube” e “Twitch” da parte di vari *content creator*, tra cui il titolare del canale YouTube “Mistercikotv” (url: <https://www.youtube.com/@mistercikotv5203/videos>) e il canale Twitch “Misterciko” (url: <https://www.twitch.tv/misterciko>).

Parimenti, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023 e dalla relazione del coordinatore del gruppo di lavoro è emersa la violazione da parte dei suddetti canali Youtube “Mistercikotv” e Twitch “Misterciko”.

In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, è stato chiesto alle due società fornitrici delle menzionate piattaforme di voler trasmettere gli elementi identificativi dei *content creators*, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9.

I riscontri forniti sono stati trasmessi al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza al fine di svolgere gli accertamenti di competenza – incluse ispezioni – per individuare con esattezza i *content creators*.

La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte ha trasmesso con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale YouTube “Mistercikotv” (url: <https://www.youtube.com/@mistercikotv5203/videos>) e il canale

Twitch “Misterciko” (url: <https://www.twitch.tv/misterciko>) risultano essere gestiti dal [REDACTED]

Pertanto, in esito all’attività preistruttoria svolta, è stato notificato, per il tramite del Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, in data 6 maggio 2024 (prot. n. 93409), l’atto di contestazione n. 18/24/DSDI – procedimento n. 55/BL del 28 marzo 2024 [REDACTED] per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità, per la diffusione di contenuti finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso il canale YouTube “Mistercikotv” ed il canale Twitch “Misterciko”.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite [REDACTED]

A seguito della notifica dell’atto di contestazione è pervenuta un’istanza di accesso agli atti (prot. n. 153028) in data 3 giugno 2024, riscontrata in data 5 giugno 2024 (prot. n. 156654).

Con nota in data 21 giugno 2024 (prot. n. 0173862) è stato chiesto [REDACTED] di fornire per il canale YouTube “Mistercikotv” (url: <https://www.youtube.com/@mistercikotv5203/videos>) e il canale Twitch “Misterciko” (url: <https://www.twitch.tv/misterciko>) puntuale indicazione di ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video *discovery*, annunci *outstream* e annunci *bumper*) sia lordi che netti, incluse le quote riversate derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la piattaforma.

In riscontro alla predetta richiesta, [REDACTED] ha dichiarato, in data 8 luglio 2024 (prot. n. 187665), di non percepire alcun ricavo dai due canali identificati.

Successivamente, con nota dell’11 luglio 2024 (proc. 192053) la parte ha presentato le proprie memorie difensive nelle quali ha dichiarato la sua estraneità rispetto al contenuto caricato sulla piattaforma e che la sola interazione avvenuta con la stessa è riconducibile all’attività di mero “*utente*”. Ha sostenuto che i propri dati anagrafici e documenti di identità, forniti ai soli fini di accesso ai giochi, sono stati “*utilizzati da altro/i soggetto/i per le attività contestate*”, evidenziando come gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza non possono essere dirimenti “*atteso che la stessa si è limitata ad acquisire dalle piattaforme i dati anagrafici ivi registrati senza certezza o garanzia alcuna che l’autore dell’utilizzo dei detti dati e generalità fosse incontrovertibilmente il* [REDACTED]

La parte ha anche lamentato una lesione del suo diritto di difesa per l’incompletezza della documentazione fornita dall’Autorità in risposta all’accesso agli atti e per la mancata

risposta, da parte dell'Autorità, alla richiesta circa l'invio delle copie delle registrazioni video, delle immagini e delle dirette compiute dalla parte.

In aggiunta ha altresì evidenziato la lesione del principio generale dell'onere della prova in considerazione della circostanza che *“non può essere l'indagato a dover provare il suo mancato coinvolgimento”*, essendo quest'ultima un'illegittima inversione del principio stesso.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

3.1. Considerazioni generali sul divieto di cui all'art. 9 del Decreto Dignità

L'articolo 9 del decreto Dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”* (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell'illecito i seguenti soggetti: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*.

Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come *“disturbo da gioco d'azzardo”*, c.d.

DGA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Relativamente all'ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: "committente", "proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione" e "l'organizzatore dell'evento".

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l'articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall'intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell'Unione europea, l'Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell'art. 9 del Decreto dignità.

Relativamente all'oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come "ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)" (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Inoltre, con riguardo all'irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l'articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione "*cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*".

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere "*consapevole*" dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 "[...] *il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a*

terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [...]).

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata.

Quanto alle eccezioni sollevate dalla parte si osserva quanto segue.

Per quel che concerne la asserita estraneità rispetto al contenuto caricato sulla piattaforma, occorre evidenziare che l'identificazione dello stesso è stata fornita dalle piattaforme YouTube e Twitch e riscontrata dalla Guardia di finanza nelle richiamate note.

In considerazione del fatto che le piattaforme coinvolte e la Guardia di finanza hanno identificato [redacted] come autore dei canali "Misterciko" e "Mistercikotv", a tale soggetto è imputabile l'illecito accertato. La parte, peraltro, non ha presentato alcuna denuncia all'Autorità giudiziaria né alle piattaforme per il preteso furto di identità.

Inoltre, come sopra riportato, dalle evidenze raccolte tramite la segnalazione pervenuta in data 8 agosto 2022 (prot. n. 241726), i relativi allegati ivi presentati, nonché dagli accertamenti effettuati su entrambi i canali in fase di accertamento è emersa una chiara violazione del divieto in parola.

Quanto alla presunta lesione del proprio diritto di difesa, si osserva che in riscontro all'istanza di accesso agli atti è stato fornito tutto il materiale istruttorio raccolto dall'Autorità.

Ciò posto, a fronte degli illeciti contestati [redacted] tramite l'atto di contestazione n. 18/24/DSDI sopra richiamato e alla luce delle evidenze emerse durante il procedimento *de quo*, si ritiene di confermare le violazioni commesse tramite i canali Twitch e YouTube in ragione dei video illeciti ivi diffusi e, con riferimento a Twitch, del contratto di *partnership* economica stipulato, sebbene con ricavi non rilevanti.

Tale conclusione risulta vieppiù avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico.

3.2. Sul valore della pubblicità

Per quanto concerne l'analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l'irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità (20%), in ogni caso non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 *“l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*.

Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare si è reso necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.

A tal fine, l’Autorità ha inviato una specificata richiesta (prot. n. 0173862 del 21 giugno 2024) a [redacted] con la quale è stato chiesto di indicare, per il canale Twitch “Misterciko” (<https://www.twitch.tv/misterciko>) ed il canale “Mistercikotv” YouTube (<https://www.youtube.com/@mistercikotv5> 203/videos) presso la piattaforma di condivisione di video YouTube, ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in *stream*, video *discovery*, annunci *outstream* e annunci *bumper*) sia lordi che netti, inclusa le quote riversata a codesta parte derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc.

In data 8 luglio 2024 (prot. n. 187665) [redacted] ha dichiarato di non percepire alcun ricavo.

Detta dichiarazione non corrisponde, limitatamente al canale Twitch, alle risultanze istruttorie alla luce della documentazione prodotta dalla predetta piattaforma con nota dell’8 settembre 2023 (prot. n. 227120), nell’ambito del relativo procedimento sanzionatorio, conclusosi con l’adozione della delibera n. 317/23/CONS. Si osserva, al riguardo, che dalla predetta documentazione, in cui sono stati forniti i ricavi percepiti dai vari content creator in ragione dei contratti di *partnership* commerciali stipulati, risulta che il [redacted] ha percepito ricavi pari a circa 10.000/00 euro, in ragione del proprio canale Twitch denominato “Misterciko”.

3.3 Sulla determinazione della sanzione

Confermata l’intervenuta violazione del divieto nei termini sopra descritti, quanto alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.

Per quel che concerne le condotte illecite commesse attraverso i diversi video diffusi presso i canali in oggetto, occorre rilevare che, nonostante la pluralità dei contenuti pubblicati, e dunque delle azioni violative poste in essere dalla Parte, la condotta illecita può essere considerata unitaria per la sua preordinazione ad un unico obiettivo e per

l'unicità della sequenza temporale, con conseguente applicazione del cd. "cumulo giuridico" delle sanzioni.

In particolare, in ossequio alle linee guida per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera 265/15/CONS, per poter affermare l'unicità dell'azione o dell'omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Pertanto, dall'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di una sanzione, con riferimento al canale Twitch denominato "Misterciko", il cui importo, pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00), è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, i diversi video presenti nel canale, i ricavi maturati (circa 10.000,00 euro) la tipologia del servizio Twitch, che cancella, dopo poco tempo, i video ivi diffusi. Per quanto riguarda, poi, il canale YouTube "Mistercikotv" dall'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di una sanzione il cui importo, pari ad euro 51.000,00 (cinquantunomila/00), è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, i video presenti nei canali, la mancanza di ricavi ottenuti, ed il suo protrarsi nel tempo.

Al riguardo, come sopra già evidenziato, si sottolinea che, limitatamente all'account Twitch denominato "Misterciko", dalle informazioni trasmesse in data 8 settembre 2023 (prot. n. 227120) dalla società Twitch Interactive Incex, in risposta alla richiesta di informazioni del 27 luglio 2023 (prot. n. 0201709) relativamente al predetto account è emersa la presenza di un rapporto contrattuale con il *content creator* e ricavi pari a circa 10.000,00 euro.

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 18/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, alle violazioni commesse attraverso il canale YouTube "Mistercikotv" (url: <https://www.youtube.com/@mistercikotv5203/videos>) e il canale Twitch "Misterciko" (url: <https://www.twitch.tv/misterciko>);

ACCERTATO che [REDACTED] non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 "[...]



l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

RILEVATO che il 20% del valore della pubblicità ottenuta dalla diffusione dei video presso il canale YouTube "Mistercikov" e il canale Twitch "Misterciko" risulta inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;

CONSIDERATO, per l'effetto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto dignità, che la sanzione irrogabile per la violazione in oggetto è pertanto pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per ogni singolo canale sopra identificato presso le due piattaforme, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell'effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d'azzardo e scommesse che ha comportato in capo Ciro Migliorini la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

CONSIDERATO che, nel caso *de quo*, la condotta, rilevata e contestata si compone di una violazione, posta in essere attraverso il corrispondente canale trasmesso presso la piattaforma digitale YouTube e Twitch di contenuti aventi finalità promozionale di gioco e scommessa con vincite in denaro e che pertanto ne discende l'applicabilità del c.d. concorso materiale di illeciti;

RITENUTO, per l'effetto, alla luce dei diversi video presenti su entrambi i canali YouTube e Twitch nonché, limitatamente al canale Twitch Misterciko, dei relativi ricavi conseguiti in ragione del contratto di *partnership* commerciale, stante il fatto che si tratta di canali sanzionati per la prima volta, di dover determinare la sanzione per le due

violazioni nella misura di euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) per il canale YouTube “Mistercikotv” e pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) per il canale Twitch “Misterciko” per un totale di euro 111.000,00 (centoundicimila/00), corrispondente alla misura edittale prevista per la violazione riscontrata, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere **[Isig. Ciro Migliaccio]** deve ritenersi di entità lieve in ragione del fatto che i due canali in oggetto non sono mai stati sanzionati prima.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

[Isig. Ciro Migliaccio] non ha contribuito a rimuovere gli effetti della propria condotta.

C. Personalità dell’agente

[Isig. Ciro Migliaccio] si ritiene dotato della piena capacità di intendere e di volere anche in considerazione della scelta consapevole di aprire due distinti canali/account su diverse piattaforme per la diffusione di video in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto dignità e di concludere, limitatamente alla piattaforma Twitch, un contratto allo scopo di realizzare un profitto.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria, trattandosi di una persona fisica non risultano pubblicamente disponibili dati atti a stabilire la capacità economica dello stesso;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 18/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro 111.000,00 (centoundicimila/00), per le due violazioni riscontrate;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

A [redacted] [redacted] quale titolare dei canali/account sopra descritti,

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 111.000,00 (centoundicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
- di non caricare sulle piattaforme YouTube e Twitch nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto;
- di rimuovere dalla piattaforma YouTube e Twitch contenuti ivi presenti ancora disponibili in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto, qualora [redacted] non vi abbia già provveduto, , entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all'Autorità entro 10 giorni dall'avvenuta rimozione all'indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it

INGIUNGE

Al sig. [redacted] di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 410/24/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La parte ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*". L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 410/24/CONS*"

DIFFIDA

Il sig. **Ciro Migliaccio** dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba